



12489.11

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

-8 GIU 2011

Ogg.: Lavoro

R. G. 9427/10

Cron. N. 1248

Rep. N.

Ud. 18.05.2011

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

composta dai seguenti Magistrati:

- |                     |           |                   |
|---------------------|-----------|-------------------|
| 1. Dott. Alessandro | De Renzis | -Presidente Rel.- |
| 2. " Paolo          | Stile     | -Consigliere-     |
| 3. " Giulio         | Malsano   | -Consigliere-     |
| 4. " Umberto        | Berrino   | -Consigliere-     |
| 5. " Irene          | Tricomi   | -Consigliere-     |

ha pronunciato la seguente

1720

**S E N T E N Z A**

sul ricorso proposto

**DA**

elettivamente domiciliato in Roma,

Via presso lo studio dell'Avv.

che lo rappresenta e difende come da procura a  
margine del ricorso

Ricorrente

**CONTRO**

**S.p.A. in Amministrazione Straordinaria**, in  
persona dei Commissari Straordinari Avv.ti

, elettivamente domiciliata  
in Roma, Via presso lo studio

dell'Avv. \_\_\_\_\_ che la rappresenta e difende  
come da procura in atti

Controricorrente  
per la cassazione della sentenza n. 4297/09 della Corte di  
Appello di Roma del 19.05.2009/9.12.2009 nella causa i-  
scritta al n. 10467 R.G. dell'anno 2004.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza  
del 18.05.2011 dal Pres. Dott. Alessandro De Renzis;  
udito l'Avv. \_\_\_\_\_ per il ricorrente e l'Avv.  
\_\_\_\_\_ per la controricorrente;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Mar-  
cello Matera, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, ritualmente depositato,  
conveniva in giudizio la \_\_\_\_\_ S.p.A., di cui era sta-  
to dipendente come addetto alla casa, per sentir dichiarare  
l'illegittimità del licenziamento intimatogli con lettera del  
14.05.2001 in relazione ad alcune irregolarità di cassa, con  
le conseguenti statuizioni di carattere restitutorio e retribu-  
tivo

La convenuta costituendosi contestava le avverse deduzio-  
ni e chiedeva il rigetto del ricorso.

All'esito dell'istruzione, escussi i testi ammessi, il Tribuna-  
le di Roma con sentenza n. 17734 del 14.10.2004 rigettava  
il ricorso.

*Il Pres. est. rel.  
A. De Renzis*

Tale decisione, appellata dal \_\_\_\_\_ è stata confermata dalla Corte di Appello di Roma con sentenza n. 4297 del 2009.

La Corte ha ritenuto corretta l'utilizzazione dei controlli investigativi in sede giudiziale; in ogni caso ha ribadito la responsabilità dell'appellante con riguardo agli addebiti di mancata registrazione di alcune vendite sulla base delle dichiarazioni dei dipendenti dell'agenzia investigativa sentiti come testi in primo grado.

Contro la sentenza di appello il \_\_\_\_\_ propone ricorso per cassazione con quattro motivi.

La società resiste con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 378 C.P.C.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 2 e 3 della legge n. 300 del 1970, sostenendo che il giudice di appello ha errato nel ritenere ammissibile l'utilizzo di una agenzia investigativa da parte del datore di lavoro per verificare e, successivamente, per provare in giudizio l'inosservanza delle procedure di cassa e la mancata registrazione fiscale delle relative operazioni.

Il motivo è infondato.

La sentenza impugnata ha fatto richiamo al costante orien-

*Il Pres. est. rel.  
A. de Nardis*

*Il Cas. nel art.  
 6. de' delinqs*

tamento di questa Corte, che si condivide, secondo cui le disposizioni dell'art. 2 dello statuto dei lavoratori, nel limitare la sfera di intervento delle persone preposte dal datore di lavoro a tutela del patrimonio aziendale, non precludono a quest'ultimo di ricorrere ad agenzie investigative- purché non sconfinino nella vigilanza dell'attività lavorativa vera e propria, riservata dall'art. 3 dello statuto direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori-, restando giustificato l'intervento in questione non solo per l'avvenuta perpetrazione di illeciti e l'esigenza di verificarne il contenuto, ma anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione (cfr. Cass. n. 3590 del 14 febbraio 2011; Cass. n. 18821 del 9 luglio 2008; Cass. n. 9167 del 7 giugno 2003 ed altre conformi).

Orbene il giudice di appello, proprio in relazione a tale orientamento, ha precisato che nella fattispecie in esame il controllo dell'agenzia si era mantenuto nei limiti anzidetti, non investendo la normale attività lavorativa, ma le prestazioni del dipendente integranti violazioni di obblighi extracontrattuali penalmente rilevanti.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione circa un fatto decisivo del giudizio, con riguardo al profilo della omessa valutazione delle prove ed in particolare delle dichiarazioni rese dai testi Unali e Straface.

Il motivo è inammissibile ex art. 366 bis CPC, in quanto il

relativo quesito (come formulato a pag. 40 del ricorso) non contiene la chiara indicazione del fatto controverso.

Si richiama sul punto l'orientamento di questa Corte secondo cui, l'art. 366 bis C.P.C. non può essere interpretato nel senso che il quesito del diritto (e simmetricamente la formulazione del fatto controverso nel caso previsto dall'art. 360 n. 5 C.P.C.) possa desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo del ricorso, perché tale interpretazione si risolverebbe nell'abrogazione tacita della norma, che ha introdotto, a pena di inammissibilità, il rispetto di un requisito formale, da formularsi in maniera esplicita (in particolare Sezioni Unite sentenza n. 7258 del 26 marzo 2007, seguita da successiva giurisprudenza).

Il motivo è anche infondato, in quanto il giudice di appello ha valorizzato le dichiarazioni dei dipendenti della agenzia investigativa sentiti come testi in primo grado, valutandone la attendibilità e la concludenza, mentre ha considerato non attendibili le dichiarazioni dei testi Unali e *Str. a face*, perché la loro presenza sul luogo di lavoro del era strumentale proprio a preconstituire una prova del comportamento diligente nell'esercizio dell'attività lavorativa (sul potere del giudice di merito di individuare le fonti del proprio convincimento e di scegliere, tra le risultanze del processo quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, si richiama l'indirizzo

*Il Pres. rel. art.  
 a. be. ungi*

costante di questa Corte: *ex plurimis* Cass. sentenza n. 9834 del 1995; Cass. sentenza n. 10896 del 1998; Cass. n. 17477 del 2007).

3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 2 e 3 della legge n. 300 del 1970 e vizio di motivazione, osservando che il giudice di appello non ha tenuto nella debita considerazione il fatto che dagli elementi di prova (in particolare si richiamano le dichiarazioni dei testi addotti dall'azienda- direttore generale e dipendenti della -) non si rinviene alcun tratto, se non meramente deduttivo, in cui venga riferito dell'appropriazione da parte del dipendente di somme di denaro frutto delle operazioni per cui è causa.

*Il Pres. nel r.A.  
 G. B. N. N. N. N. N.*

Il motivo è inammissibile ex art. 366 bis CPC, perché il relativo quesito (come formulato a pag. 43 del ricorso) non è conferente al caso di specie, giacché fa riferimento all'ipotesi di appropriazione indebita, che non ha costituito oggetto di contestazione disciplinare.

Il motivo è comunque infondato, in quanto il ricorrente si limita a contrapporre alla valutazione della sentenza impugnata, sorretta da congrua logica motivazione, un diverso apprezzamento degli elementi di prova testimoniali, non consentito in sede di legittimità.

4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione circa un fatto decisivo del giudizio, con riguardo al

profilo dell'ammissibilità ad essere escussi come testi i dipendenti della agenzia investigativa

Il motivo in questione è connesso al primo e per la sua infondatezza si fa riferimento alle argomentazioni sviluppate in precedenza, ribadendosi che il controllo per mezzo di agenzia investigativa è lecito, qualora, come nel caso di specie, il controllo non investa l'inadempimento dell'obbligazione, ma i comportamenti del dipendente, aventi autonoma rilevanza rispetto al contenuto dell'obbligazione del lavoratore ed integranti violazioni di tipo fiscale ed anche penale.

Corretta è pertanto l'affermazione del giudice di appello circa l'ammissibilità ed attendibilità dei dipendenti dell'agenzia investigativa ad essere sentiti come testi, non avendo gli stessi alcun interesse diretto alla controversia.

5. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

**P Q M**

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in € 49,00, oltre € 2000/00 per onorari oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma addì 18 maggio 2011

Il Presidente relatore estensore

*Alessandro De Nuss*

*2/0*

*Luca Jorullo*  
IL CANCELLIERE

Depositato in Cancelleria

- 8 GIU 2011



oggi

IL CANCELLIERE

*Luca Jorullo*

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI  
REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA  
O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10  
DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533

